



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Coordinamento Regioni Commissione Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.gestionerifiuti@regione.sardegna.it

Oggetto: Circolare ministeriale per l'applicazione delle linee guida ISPRA recanti "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221".

In attuazione dell'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ISPRA in data 7 dicembre 2016 ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

In considerazione dello stato di incertezza generatosi a seguito della pubblicazione delle linee guida, appare utile fornire alcuni chiarimenti, in modo da definire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA ed i loro rapporti con il dm 27 settembre 2010, ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003.

L'art. 7 del d.lgs. n. 36/2003, recante «Rifiuti ammessi in discarica», prevede al comma 1 che «i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento», disponendo altresì che tale previsione non è destinata ad applicarsi «ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile» né «ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente».

L'art. 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. «collegato ambientale», ha integrato il sopra citato comma 1 dell'art. 7 introducendo la previsione secondo la quale «l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini». Sulla scorta della modifica normativa ISPRA ha pubblicato il citato

documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

I «Criteri tecnici» definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Di talché quand'anche i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del dm 27 settembre 2010, non può ravvisarsi per ciò solo contrasto con quest'ultimo, che invece riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.

Il comma 5 del sopra citato art. 7 del d.lgs. n. 36/2003, tutt'ora vigente, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce con proprio decreto i «criteri di ammissione in discarica» dei rifiuti. Evidentemente il primo e preliminare criterio di ammissione in discarica di un rifiuto riguarda precisamente la necessità o meno di svolgere sul medesimo un trattamento preliminare. Da ciò la conseguenza secondo la quale il legislatore, nell'attribuire ad ISPRA il compito di definire i «criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario» ai fini del conferimento in discarica, si riferisce, implicitamente, ma chiaramente, all'attività demandata dal comma 5 sopra menzionato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La “delega” concessa all'amministrazione con la disposizione da ultimo citata non riguarda infatti soltanto lo specifico campo dei criteri di ammissibilità dei rifiuti oggetto di trattamento, e quindi i risultati che devono essere raggiunti da quest'ultimo, bensì anche le caratteristiche che deve possedere un rifiuto per essere conferito in discarica senza trattamento.

Da tale premessa deriva dunque la conclusione secondo la quale la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell'art. 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al dm previsto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003. In sintesi, i sopra menzionati «Criteri tecnici», per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante il dm di cui alla disposizione citata.

Sarà dunque cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quella occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo